

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>LA FEDERAZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>LA FEDERAZIONE</b></p>
<p><b>ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE</b></p> <p>1. La Federazione Sport Sordi Italia (acronimo FSSI e segno: due mani a pugno chiuso ravvicinati con pollici alzati, movimento semicircolare in avanti), sorta nel 1924 come movimento sportivo per iniziativa di alcune società e sportivi sordi, è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, e disciplinata dalle norme del libro primo del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 43/2017 e successive modifiche o integrazioni. È costituita dalle associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attività sportiva con persone sorde.</p> <p>2. La FSSI è riconosciuta e federata al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale, sotto la vigilanza del CIP. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP nonché, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.</p> <p>3. La FSSI è retta da norme redatte sulla base del principio di democrazia interna e persegue i propri scopi svolgendo l'attività sportiva e le relative attività sportive di livello promozionale e agonistico in armonia con l'ordinamento nazionale ed internazionale, ed è la sola Federazione in Italia ad essere affiliata all'International Committee Sport Deaf (ICSD), di cui segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIP e dell'IPC.</p> <p>4. La FSSI attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali</p>	<p><b>ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE</b></p> <p>1. La Federazione Sport Sordi Italia (acronimo FSSI e segno: due mani a pugno chiuso ravvicinati con pollici alzati, movimento semicircolare in avanti), sorta nel 1924 come movimento sportivo per iniziativa di alcune società e sportivi sordi, è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, e disciplinata dalle norme del libro primo del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 43/2017 e successive modifiche o integrazioni. È costituita dalle associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attività sportiva con persone sorde.</p> <p>2. La FSSI è riconosciuta e federata al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale, sotto la vigilanza del CIP. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP nonché, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.</p> <p>3. La FSSI è retta da norme redatte sulla base del principio di democrazia interna e persegue i propri scopi svolgendo l'attività sportiva e le relative attività sportive di livello promozionale e agonistico in armonia con l'ordinamento nazionale ed internazionale, ed è la sola Federazione in Italia ad essere affiliata all'International Committee Sport Deaf (ICSD), di cui segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIP e dell'IPC.</p> <p>4. La FSSI attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali</p>

<p>prestazioni degli atleti, riconoscendo ed accettando incondizionatamente le norme sportive antidoping, in attuazione del codice della WADA (World Anti Doping Agency), e garantendone la completa ed integrale attuazione.</p> <p>5. La FSSI dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza degli affiliati e tesserati in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica.</p> <p>6. La durata della FSSI è illimitata.</p> <p>7. La FSSI ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.</p>	<p>prestazioni degli atleti, riconoscendo ed accettando incondizionatamente le norme sportive antidoping, in attuazione del codice della WADA (World Anti Doping Agency), e garantendone la completa ed integrale attuazione.</p> <p>5. La FSSI dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza degli affiliati e tesserati in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica.</p> <p>6. La durata della FSSI è illimitata.</p> <p>7. La FSSI ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.</p>
--	--

## ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ

1. La FSSI è estranea a ogni influenza politica, religiosa ed economica, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva promozionale ed agonistica da parte di tutte le persone sorde, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nelle seguenti discipline: arti marziali, arrampicata sportiva, atletica leggera, badminton, baseball - softball, beach rugby, beach soccer, beach tennis, beach volley, biliardo, bocce; bowling, bridge, calcio a 5, calcio a 11, calcio balilla, canoa - kayak, canottaggio, ciclismo, cricket, curling, dama, danza sportiva, dodgeball, e-sport, equitazione, football americano, freccette, ginnastica sportiva, golf, ~~soft-sport~~ hockey su ghiaccio, minigolf, mountain bike, nordic walking, nuoto, lotta libera e greco-romana, orientamento, padel, pallacanestro, pallanuoto, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, pesca sportiva, pesistica, pickleball, pugilato, racquetball, rafting, rugby, scacchi, sport invernali, sport rotellistici, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco, tiro dinamico, triathlon, vela, nonché tutte le discipline che dovessero essere riconosciute dall'EDSO e dall'ICSD, promuovendone, dirigendone e coordinandone l'attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. Attua, altresì, i programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP.

3. L'attività sportiva è disciplinata dai Regolamenti della FSSI e delle Federazioni Internazionali cui aderisce.

4. L'introduzione di nuove discipline sportive che non siano riconducibili in alcun modo a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta modifica dello Statuto.

## ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ

1. La FSSI è estranea a ogni influenza politica, religiosa ed economica, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva promozionale ed agonistica da parte di tutte le persone sorde, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nelle seguenti discipline: arti marziali, arrampicata sportiva, atletica leggera, badminton, baseball - softball, beach rugby, beach soccer, beach tennis, beach volley, biliardo, bocce; bowling, bridge, calcio a 5, calcio a 11, calcio balilla, canoa - kayak, canottaggio, ciclismo, cricket, curling, dama, danza sportiva, dodgeball, e-sport, equitazione, football americano, freccette, ginnastica sportiva, golf, hockey su ghiaccio, minigolf, mountain bike, nordic walking, nuoto, lotta libera e greco-romana, orientamento, padel, pallacanestro, pallanuoto, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, pesca sportiva, pesistica, pickleball, pugilato, racquetball, rafting, rugby, scacchi, sport invernali, sport rotellistici, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco, tiro dinamico, triathlon, vela, nonché tutte le discipline che dovessero essere riconosciute dall'EDSO e dall'ICSD, promuovendone, dirigendone e coordinandone l'attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. Attua, altresì, i programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP.

3. L'attività sportiva è disciplinata dai Regolamenti della FSSI e delle Federazioni Internazionali cui aderisce.

4. L'introduzione di nuove discipline sportive che non siano riconducibili in alcun modo a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta modifica dello Statuto.

## ART. 5 AFFILIATI

1. Sono affiliati della FSSI tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. Possono essere affiliati alla FSSI le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, che non perseguono fini di lucro, che sono rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna e pari opportunità, ~~ed i cui statuti sociali siano conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 e 18 bis dell'art. 90 della legge 289/02, come modificati dalla legge 128/04, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CIP, nonché alle norme e regolamenti della FSSI~~
3. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CIP possono:
  - a) essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CIP anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
  - b) autorizzare la partecipazione degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, su motivata richiesta della FSSI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
4. Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
5. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la società o l'associazione sportiva deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di Giustizia.

## ART. 5 AFFILIATI

1. Sono affiliati della FSSI tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. Possono essere affiliati alla FSSI le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, che non perseguono fini di lucro, che sono rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna e pari opportunità.
3. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CIP possono:
  - a) essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CIP anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
  - b) autorizzare la partecipazione degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, su motivata richiesta della FSSI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
4. Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
5. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la società o l'associazione sportiva deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di Giustizia.

<p>6. Le società e le associazioni sono ammesse alla Federazione previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CIP o, su delega di quest'ultimo, del Consiglio Federale della FSSI, e devono depositare presso la Segreteria Federale copia dello Statuto e l'elenco delle persone investite di cariche sociali. Lo Statuto delle società e delle associazioni viene approvato dal Consiglio Federale. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.</p>	<p>6. Le società e le associazioni sono ammesse alla Federazione previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CIP o, su delega di quest'ultimo, del Consiglio Federale della FSSI, e devono depositare presso la Segreteria Federale copia dello Statuto e l'elenco delle persone investite di cariche sociali. Lo Statuto delle società e delle associazioni viene approvato dal Consiglio Federale. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.</p>
<p>7. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP ai sensi dell'art. 6 co. 5 lett. u dello Statuto del CIP.</p>	<p>7. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP ai sensi dell'art. 6 co. 5 lett. u dello Statuto del CIP.</p>
<p>8. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ed il tesseramento, non espressamente previste dal presente statuto, sono dettate dal Regolamento Organico.</p>	<p>8. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ed il tesseramento, non espressamente previste dal presente statuto, sono dettate dal Regolamento Organico.</p>
<p>9. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono subire alcuna modifica nell'ultimo anno del quadriennio Deaflympics salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di nome di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.</p>	<p>9. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono subire alcuna modifica nell'ultimo anno del quadriennio Deaflympics salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di nome di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.</p>
<p>10. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP.</p>	<p>10. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP.</p>

ART. 11 I TESSERATI	ART. 11 I TESSERATI
<p>1. Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.</p> <p>2. I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:</p> <p>a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale;</p> <p>b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale;</p> <p>c) Collaboratori Federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale. A titolo esemplificativo, possono essere inquadrati nel ruolo di collaboratori federali: personale sanitario e parasanitario, professionisti vari, docenti formatori, ufficiali di gara, interpreti LIS, ecc.</p> <p>3. I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FSSI al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza versando la quota associativa direttamente per il tramite della Società sportiva medesima:</p> <p>a) Dirigenti</p> <p>b) Atleti</p> <p>c) Tecnici</p> <p>d) Assistenti tecnici</p> <p>e) Accompagnatori</p> <p>f) Volontari</p> <p>g) Medici</p> <p>h) Interpreti LIS</p> <p>i) Professionisti sanitari</p> <p>I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio Deaflympics salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di nome di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.</p>	<p>1. Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.</p> <p>2. I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:</p> <p>a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale;</p> <p>b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale;</p> <p>c) Collaboratori Federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale. A titolo esemplificativo, possono essere inquadrati nel ruolo di collaboratori federali: personale sanitario e parasanitario, professionisti vari, docenti formatori, ufficiali di gara, interpreti LIS, ecc.</p> <p>3. I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FSSI al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza versando la quota associativa direttamente per il tramite della Società sportiva medesima:</p> <p>a) Dirigenti</p> <p>b) Atleti</p> <p>c) Tecnici</p> <p>d) Assistenti tecnici</p> <p>e) Accompagnatori</p> <p>f) Volontari</p> <p>g) Medici</p> <p>h) Interpreti LIS</p> <p>i) Professionisti sanitari</p> <p>I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio Deaflympics salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di nome di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.</p>

#### ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CIP, della Federazione internazionale cui aderisce la FSSI e della stessa Federazione.
2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice di Comportamento Etico Sportivo adottato dal CIP e dalla FSSI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FSSI.
3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.
4. I tesserati con la qualifica di Tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FSSI a livello centrale e territoriale.
5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione, ovvero della Federazione Internazionale di riferimento. Il Regolamento di Giustizia disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione.

#### ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CIP, della Federazione internazionale cui aderisce la FSSI e della stessa Federazione.
2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice di Comportamento Etico Sportivo adottato dal CIP e dalla FSSI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FSSI.
3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.
4. I tesserati con la qualifica di Tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FSSI a livello centrale e territoriale.
5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione, ovvero della Federazione Internazionale di riferimento. Il Regolamento di Giustizia disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione.

<b>ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE</b>	<b>ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE</b>
<p>1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.</p> <p>2. Il tesseramento ha validità 1 (un) anno e coincide con l'anno sportivo.</p> <p>3. Con il tesseramento l'atleta contrae con la società sportiva un vincolo della durata di 1 anno coincidente con l'anno sportivo o, comunque, con il minor periodo che intercorre tra la data di tesseramento e fino al termine dell'anno sportivo. Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le altre figure previste dal presente Statuto, è limitato alla stagione sportiva di riferimento.</p> <p>4. È tassativamente vietato tesserarsi per più di un affiliato alla FSSI, anche se con qualifiche diverse.</p> <p>5. Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:</p> <p>a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9. Le modalità per l'eventuale passaggio degli atleti ad altra Società od Organismo sportivo simile sono stabilite dal Regolamento Organico;</p> <p>b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;</p> <p>c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia Federali.</p> <p>6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione. <b>ferma la sua ineleleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione devono essere comunicati al CIP che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Entità Sportive Paralimpiche, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri Enti Sportivi. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia degli Organismi Sportivi Paralimpici, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.</b></p>	<p>1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.</p> <p>2. Il tesseramento ha validità 1 (un) anno e coincide con l'anno sportivo.</p> <p>3. Con il tesseramento l'atleta contrae con la società sportiva un vincolo della durata di 1 anno coincidente con l'anno sportivo o, comunque, con il minor periodo che intercorre tra la data di tesseramento e fino al termine dell'anno sportivo. Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le altre figure previste dal presente Statuto, è limitato alla stagione sportiva di riferimento.</p> <p>4. È tassativamente vietato tesserarsi per più di un affiliato alla FSSI, anche se con qualifiche diverse.</p> <p>5. Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:</p> <p>a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9. Le modalità per l'eventuale passaggio degli atleti ad altra Società od Organismo sportivo simile sono stabilite dal Regolamento Organico;</p> <p>b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;</p> <p>c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia Federali.</p> <p>6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia degli Organismi Sportivi Paralimpici, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.</p>



#### ART. 18 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto. Essa è costituita dai rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti.

In assemblea hanno diritto di voto:

a) I rappresentanti dei gruppi sportivi Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP e degli affiliati che risultano iscritti nell'apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 ~~di cui all'art. 5 comma 4 lett. a dello Statuto del CIP~~ che abbiano maturato, al momento della ~~celebrazione~~ convocazione dell'Assemblea, un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi, ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, attività sportiva stabilita dai programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla FSSI, ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della FSSI. A tal fine è da considerarsi attività sportiva:

I. quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali;

II. la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla federazione.

b) I rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti degli affiliati, eletti uno in ognuna società o associazione aventi i requisiti di cui al punto a.

2. I Rappresentanti Atleti e Tecnici degli Affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Nazionale ed esercitare il diritto a voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale della FSSI entro 45 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. Tale segnalazione varrà per l'intero quadriennio ICSD, salvo cambiamenti del nominativo del rappresentante tecnico o atleta, da comunicarsi nel medesimo termine e osservando le medesime modalità, a pena di non partecipazione all'Assemblea.

#### ART. 18 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto. Essa è costituita dai rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti.

In assemblea hanno diritto di voto:

a) I rappresentanti dei gruppi sportivi Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP e degli affiliati che risultano iscritti nell'apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 che abbiano maturato, al momento della convocazione dell'Assemblea, un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi, ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, attività sportiva stabilita dai programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla FSSI, ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della FSSI. A tal fine è da considerarsi attività sportiva:

I. quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali;

II. la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla federazione.

b) I rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti degli affiliati, eletti uno in ognuna società o associazione aventi i requisiti di cui al punto a.

2. I Rappresentanti Atleti e Tecnici degli Affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Nazionale ed esercitare il diritto a voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale della FSSI entro 45 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. Tale segnalazione varrà per l'intero quadriennio ICSD, salvo cambiamenti del nominativo del rappresentante tecnico o atleta, da comunicarsi nel medesimo termine e osservando le medesime modalità, a pena di non partecipazione all'Assemblea.

<p>3. L'Assemblea Nazionale si articola in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive.</p>	<p>3. L'Assemblea Nazionale si articola in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive.</p>
<p>4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si tiene entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi Deaflympics estivi, per l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea Ordinaria elettiva provvede inoltre a:</p> <p>a) nominare, su proposta del Consiglio Federale, i tesserați onorari;</p> <p>b) approvare i bilanci programmatici e di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;</p> <p>c) deliberare sugli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p>4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si tiene entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi Deaflympics estivi, per l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea Ordinaria elettiva provvede inoltre a:</p> <p>a) nominare, su proposta del Consiglio Federale, i tesserați onorari;</p> <p>b) approvare i bilanci programmatici e di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;</p> <p>c) deliberare sugli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno.</p>
<p>5. È indetta dal Consiglio Federale, che ne fissa data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno, ed è convocata dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere altresì pubblicati, nel medesimo termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet istituzionale della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi dal voto e da parte della Procura Federale agli Organi di Giustizia Federale, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>5. È indetta dal Consiglio Federale, che ne fissa data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno, ed è convocata dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere altresì pubblicati, nel medesimo termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet istituzionale della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi dal voto e da parte della Procura Federale agli Organi di Giustizia Federale, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione.</p>
<p>6. L'Assemblea è indetta in sessione straordinaria:</p> <p>a) per eleggere, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;</p> <p>b) per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;</p> <p>c) per deliberare in ordine allo scioglimento della Federazione;</p> <p>d) qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto;</p>	<p>6. L'Assemblea è indetta in sessione straordinaria:</p> <p>a) per eleggere, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;</p> <p>b) per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;</p> <p>c) per deliberare in ordine allo scioglimento della Federazione;</p> <p>d) qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto;</p>

<p>e) qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;</p> <p>f) qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto al voto delle assemblee di categoria.</p>	<p>e) qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;</p> <p>f) qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto al voto delle assemblee di categoria.</p>
<p>7. Nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP del Bilancio Federale, o di parere negativo al predetto atto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione.</p>	<p>7. Nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP del Bilancio Federale, o di parere negativo al predetto atto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione.</p>
<p>8. In tutte le ipotesi appena elencate, l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni ivi previste. È competente alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria il Presidente Federale, ovvero l'Organo di volta in volta competente, a seconda delle varie fattispecie. In ogni caso di Assemblea Elettiva l'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli aventi diritto almeno 40 giorni prima dello svolgimento.</p>	<p>8. In tutte le ipotesi appena elencate, l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni ivi previste. È competente alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria il Presidente Federale, ovvero l'Organo di volta in volta competente, a seconda delle varie fattispecie. In ogni caso di Assemblea Elettiva l'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli aventi diritto almeno 40 giorni prima dello svolgimento.</p>

**ART. 19 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO**

1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza diretta e ad essa partecipano democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.
2. I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I Delegati Societari dei Tecnici eleggono il Presidente Federale e un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza.
4. I Delegati Societari degli Atleti eleggono il Presidente Federale e due Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza.
5. Il Delegato Societario dei Tecnici, il Delegato Societario degli Atleti ed il Presidente Societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.
6. Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.
7. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori dell'Assemblea Nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in assemblea, ovvero al rappresentante di altro affiliato con diritto a voto, fatto salvo quanto previsto all'Art. 20 comma 7 del presente Statuto, anche se non avente sede nella stessa Regione o, in caso di impedimento del rappresentante medesimo, ad un membro del Consiglio Direttivo che lo sostituisce. Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:
  - 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
  - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
  - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
  - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
  - 5, oltre 1000 associazioni e società votanti.

**ART. 19 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO**

1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza diretta e ad essa partecipano democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.
2. I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I Delegati Societari dei Tecnici eleggono il Presidente Federale e un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza.
4. I Delegati Societari degli Atleti eleggono il Presidente Federale e due Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza.
5. Il Delegato Societario dei Tecnici, il Delegato Societario degli Atleti ed il Presidente Societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.
6. Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.
7. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori dell'Assemblea Nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in assemblea, ovvero al rappresentante di altro affiliato con diritto a voto, fatto salvo quanto previsto all'Art. 20 comma 7 del presente Statuto, anche se non avente sede nella stessa Regione o, in caso di impedimento del rappresentante medesimo, ad un membro del Consiglio Direttivo che lo sostituisce. Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:
  - 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
  - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
  - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
  - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
  - 5, oltre 1000 associazioni e società votanti.

<p>8. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva, e deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;</p> <p>b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.</p> <p>9. I Rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono, pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe.</p> <p>10. Partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare affiliati né direttamente né per delega: il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i Rappresentanti degli Organi Territoriali, i Componenti degli Organi di Giustizia, i Componenti dell'Ufficio di Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia, i candidati alle cariche elettive, i tesserati onorari e sostenitori, nonché coloro che, per ragioni di opportunità, siano stati invitati dal Presidente Federale.</p> <p>11. Non possono partecipare all'Assemblea coloro i quali:</p> <p>a) siano destinatari di provvedimenti disciplinari di entità superiore all'ammunizione ed in corso di esecuzione al momento dell'Assemblea;</p> <p>b) non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.</p>	<p>8. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva, e deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;</p> <p>b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.</p> <p>9. I Rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono, pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe.</p> <p>10. Partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare affiliati né direttamente né per delega: il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i Rappresentanti degli Organi Territoriali, i Componenti degli Organi di Giustizia, i Componenti dell'Ufficio di Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia, i candidati alle cariche elettive, i tesserati onorari e sostenitori, nonché coloro che, per ragioni di opportunità, siano stati invitati dal Presidente Federale.</p> <p>11. Non possono partecipare all'Assemblea coloro i quali:</p> <p>a) siano destinatari di provvedimenti disciplinari di entità superiore all'ammunizione ed in corso di esecuzione al momento dell'Assemblea;</p> <p>b) non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.</p>
--	--

## ART. 20 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI DELIBERAZIONE

1. Le Assemblee Nazionali, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FSSI, ~~o per l'approvazione delle modifiche allo Statuto Federale~~, sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, ~~secessiva di due ore~~, le Assemblee sono validamente costituite con la presenza, diretta o per delega, di almeno il 35% degli ~~eventuali~~ **partecipanti presenti, anche per delega**; aventi diritto a voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 dello Statuto.
2. ~~Nei soli casi di Assemblee Elettive anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.~~ Nel caso di **Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per lo scioglimento della FSSI si fa riferimento interamente al successivo Art. 23 del presente Statuto.**
3. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi.
4. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, ~~o per alzata di mano e controprova~~, o in forma elettronica secondo modalità che **garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.**
5. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, e le preferenze da esprimere, se possibile, devono essere in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.
6. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva, il Presidente della stessa, **è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CIP, dal CIP, d'intesa con la Federazione**, e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.
7. **Nell'Assemblea Nazionale Elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità previste dal Regolamento Organico, che garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.** Per le sole Assemblee Nazionali **Ordinarie o Straordinarie Elettive o Straordinarie relative all'approvazione delle**

## ART. 20 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI DELIBERAZIONE

1. Le Assemblee Nazionali, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FSSI, sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite con la presenza, diretta o per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 dello Statuto.
2. Nel caso di **Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per lo scioglimento della FSSI si fa riferimento interamente al successivo Art. 23 del presente Statuto.**
3. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi.
4. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, ~~o per alzata di mano e controprova~~, o in forma elettronica secondo modalità che **garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.**
5. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, e le preferenze da esprimere, se possibile, devono essere in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.
6. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva, il Presidente della stessa, è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CIP, e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.
7. Per le sole Assemblee Nazionali Ordinarie o Straordinarie Elettive o Straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie è ammessa la possibilità che dette Assemblee Nazionali, di cui all'art. 18.3 del presente Statuto, si svolgano per teleconferenza o audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che a ciascuno sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso non saranno ammesse deleghe ad altro affiliato ma esclusivamente ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in assemblea. Inoltre, il voto dovrà essere

<p>modifiche statutarie è ammessa la possibilità che dette Assemblee Nazionali, di cui all'art. 18.3 del presente Statuto, si svolgano per teleconferenza o audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che a ciascuno sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso non saranno ammesse deleghe ad altro affiliato ma esclusivamente ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in assemblea. Inoltre, il voto dovrà essere adottato in forma elettronica a distanza, le cui modalità e regole sono disciplinate dalla Giunta Nazionale del CIP. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al fine della stesura e sottoscrizione del verbale.</p>	<p>adottato in forma elettronica a distanza, le cui modalità e regole sono disciplinate dalla Giunta Nazionale del CIP. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al fine della stesura e sottoscrizione del verbale.</p>
---	---

#### ART. 21 VERIFICA POTERI

1. La verifica poteri, ovvero del diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale, Ordinaria e Straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da un'apposita Commissione il cui Presidente è nominato dalla **Federazione, d'intesa con il CIP, dal CIP, d'intesa con la Federazione**, ed i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico, scegliendo tra i componenti degli Organi di Giustizia della Federazione o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, tra persone di particolare competenza.

2. Nelle Assemblee Nazionali Elettive i Componenti della Commissione Verifica Poteri, così come quelli dell'Ufficio di Presidenza, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

#### ART. 21 VERIFICA POTERI

1. La verifica poteri, ovvero del diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale, Ordinaria e Straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da un'apposita Commissione il cui Presidente è nominato dalla Federazione, d'intesa con il CIP, ed i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico, scegliendo tra i componenti degli Organi di Giustizia della Federazione o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, tra persone di particolare competenza.

2. Nelle Assemblee Nazionali Elettive i Componenti della Commissione Verifica Poteri, così come quelli dell'Ufficio di Presidenza, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.



#### ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente 1° comma ed il Presidente della Federazione convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Nell'ordine del giorno devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto ~~sia~~ in prima ~~che in seconda~~ convocazione è la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione è la presenza, diretta o per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto.
4. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto è necessario in ogni caso il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto a voto.
5. Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.
6. Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad Acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o dai Principi Fondamentali e delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea Straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea Federale Straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

#### ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente 1° comma ed il Presidente della Federazione convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Nell'ordine del giorno devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto in prima convocazione è la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione è la presenza, diretta o per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto.
4. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto è necessario in ogni caso il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto a voto.
5. Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.
6. Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad Acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o dai Principi Fondamentali e delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea Straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea Federale Straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

**ART. 24 IL PRESIDENTE FEDERALE**

1. Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Nomina altresì gli allenatori e i tecnici nazionali. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. In particolare è compito del Presidente:
  - a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno;
  - b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
  - c) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
  - d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
  - e) adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
  - f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha decadenza del Consiglio Federale, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.

**ART. 24 IL PRESIDENTE FEDERALE**

1. Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Nomina altresì gli allenatori e i tecnici nazionali. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. In particolare è compito del Presidente:
  - a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno;
  - b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
  - c) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
  - d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
  - e) adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
  - f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha decadenza del Consiglio Federale, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.

<p>6. Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>7. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.</p> <p>8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale. Il provvedimento non trova applicazione nel caso di violazione delle norme antidoping. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento.</p> <p>9. Il Presidente Federale è eletto, in ogni caso, con la maggioranza assoluta dei voti <del>espliciti</del> validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli <del>dei presenti acceffittati</del>. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.</p> <p>10. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017, il Presidente della FSSI dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive e non può svolgere più di tre mandati, essi come non possono svolgere più di tre mandati i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali, come previsto dall'art. 24 comma 4 dello Statuto del CIP ed è rieleggibile. Il Presidente Federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non è candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.</p> <p>Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente Federale e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione</p>	<p>6. Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>7. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.</p> <p>8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale. Il provvedimento non trova applicazione nel caso di violazione delle norme antidoping. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento.</p> <p>9. Il Presidente Federale è eletto, in ogni caso, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.</p> <p>10. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017, il Presidente della FSSI dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive ed è rieleggibile. Il Presidente Federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non è candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.</p> <p>Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente Federale e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due</p>
--	---

immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

11. ~~Nell'ipotesi prevista dall'art. 6 comma 7 della legge n. 9/2018, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga alla prima votazione una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi dai presenti accereditati.~~ Il Presidente Federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

12. ~~Ritornando l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 7 della legge n. 9/2018, ed in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere solo se alla prima votazione abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accereditati, e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui al comma 9, la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea Elettiva, ed il Presidente uscente non è più candidabile.~~

12. Il termine di 4 (quattro) anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento delle Deaflympics Estive.

13. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli Atti posti in essere, nell'esercizio del proprio mandato, al Presidente neo-eletto.

anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

11. Il Presidente Federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

12. Il termine di 4 (quattro) anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento delle Deaflympics Estive.

13. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli Atti posti in essere, nell'esercizio del proprio mandato, al Presidente neo-eletto.

## ART. 25 IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto:
  - a) dal Presidente della Federazione;
  - b) da 8 (otto) Consiglieri eletti di cui 2 (due) Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti, se possibile uno per genere, e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici;
  - c) dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi dell'EDSO e dell'ICSD.
2. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti il Consiglio stesso. Nei casi di frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore.
3. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Devono essere espresse preferenze, ove ciò sia possibile, in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie. Qualora occorra garantire la riserva di genere, saranno esclusi gli ultimi candidati eletti, secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.
3. È in ogni caso garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio Federale.
4. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FSSI o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
5. Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica ~~per l'intero quadriennio ICSD~~ in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive. ~~ed i componenti del Consiglio Federale possono svolgere più mandati e~~ vengono eletti a maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.
6. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

## ART. 25 IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto:
  - a) dal Presidente della Federazione;
  - b) da 8 (otto) Consiglieri eletti di cui 2 (due) Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti, se possibile uno per genere, e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici;
  - c) dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi dell'EDSO e dell'ICSD.
2. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti il Consiglio stesso. Nei casi di frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore.
3. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Devono essere espresse preferenze, ove ciò sia possibile, in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie. Qualora occorra garantire la riserva di genere, saranno esclusi gli ultimi candidati eletti, secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.
3. È in ogni caso garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio Federale.
4. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FSSI o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
5. Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive. I componenti del Consiglio Federale possono svolgere più mandati e vengono eletti a maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.
6. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

**ART. 27 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

1. Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
2. Esso predispone i programmi in conformità ai Principi Informatori ed alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
3. In particolare:
  - a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
  - b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
  - c) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera ed approva le Variazioni al Bilancio e Delibera ed approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre, corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione;
  - d) adotta i contenzuti delle Norme Sportive Antidoping;
  - e) delibera il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia Federale, da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;
  - f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali;
  - g) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
  - h) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente e di necessità e urgenza del Consiglio di Presidenza, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
  - i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
  - k) esprime il parere sulla nomina del Segretario Generale;
  - l) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione;

**ART. 27 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

1. Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
2. Esso predispone i programmi in conformità ai Principi Informatori ed alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
3. In particolare:
  - a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
  - b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
  - c) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera ed approva le Variazioni al Bilancio e Delibera ed approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre, corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione;
  - d) adotta i contenzuti delle Norme Sportive Antidoping;
  - e) delibera il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia Federale, da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;
  - f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali;
  - g) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
  - h) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente e di necessità e urgenza del Consiglio di Presidenza, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
  - i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
  - k) esprime il parere sulla nomina del Segretario Generale;
  - l) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione;

<p>m) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione e/o incorporazione inoltrate, secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;</p> <p>n) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;</p> <p>o) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli organi territoriali per assolvere ai loro compiti;</p> <p>p) delibera il commissariamento degli organi territoriali elettivi, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli stessi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività, nomina un Commissario Straordinario con pieni poteri, che entro 90 giorni dalla nomina dovrà convocare l'Assemblea Elettiva Regionale e/o Provinciale per la ricostituzione dell'organo territoriale.</p> <p>Il Consiglio Federale per motivate ed eccezionali esigenze valutate in considerazione della relazione del Commissario Straordinario può deliberare una proroga dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni;</p> <p>q) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'Art. 22, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;</p> <p>r) nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, ad eccezione del Presidente in caso di Assemblee Elettive, scegliendo in primo luogo i componenti degli Organi di Giustizia Federali, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;</p> <p>s) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;</p> <p>t) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;</p> <p>u) stabilisce eventuali indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi direttivi Nazionali investiti di particolari cariche, la cui entità sarà determinata osservando i criteri ed i parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP;</p> <p>v) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi, provvidenze e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;</p>	<p>m) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione e/o incorporazione inoltrate, secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;</p> <p>n) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;</p> <p>o) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli organi territoriali per assolvere ai loro compiti;</p> <p>p) delibera il commissariamento degli organi territoriali elettivi, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli stessi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività, nomina un Commissario Straordinario con pieni poteri, che entro 90 giorni dalla nomina dovrà convocare l'Assemblea Elettiva Regionale e/o Provinciale per la ricostituzione dell'organo territoriale.</p> <p>Il Consiglio Federale per motivate ed eccezionali esigenze valutate in considerazione della relazione del Commissario Straordinario può deliberare una proroga dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni;</p> <p>q) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'Art. 22, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;</p> <p>r) nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, ad eccezione del Presidente in caso di Assemblee Elettive, scegliendo in primo luogo i componenti degli Organi di Giustizia Federali, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;</p> <p>s) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;</p> <p>t) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;</p> <p>u) stabilisce eventuali indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi direttivi Nazionali investiti di particolari cariche, la cui entità sarà determinata osservando i criteri ed i parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP;</p> <p>v) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi, provvidenze e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;</p>
---	---

<p>w) approva i calendari nazionali e la partecipazione delle squadre nazionali agli eventi internazionali in programma;</p> <p>x) istituisce Albi Federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;</p> <p>y) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;</p> <p>z) nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (se istituita) o, in assenza, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP;</p> <p>z1) Nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se costituita;</p> <p>z2) nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva di Appello (se attivata), i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (se istituita) o, in assenza, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.</p> <p>4. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e delle disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.</p>	<p>w) approva i calendari nazionali e la partecipazione delle squadre nazionali agli eventi internazionali in programma;</p> <p>x) istituisce Albi Federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;</p> <p>y) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;</p> <p>z) nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (se istituita) o, in assenza, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP;</p> <p>z1) Nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se costituita;</p> <p>z2) nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva di Appello (se attivata), i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (se istituita) o, in assenza, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.</p> <p>4. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e delle disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.</p>
--	--



**ART. 35 L'ASSEMBLEA REGIONALE**

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della regione, aventi diritto a voto o da loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FSSI.
2. Alle Assemblee Regionali partecipano altresì, con diritto di voto, i tecnici e gli atleti designati nell'ambito di ciascuna società affiliata.
3. Il Delegato Societario dei Tecnici, il Delegato Societario degli Atleti ed il Presidente Societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.
4. I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Regionale e i Componenti del Consiglio Regionale.
5. I Delegati Societari dei Tecnici eleggono il Presidente Regionale ed un Consigliere Regionale in loro rappresentanza. I Delegati Societari degli Atleti eleggono il Presidente Regionale ed un Consigliere Regionale in loro rappresentanza.
6. L'Assemblea Regionale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Nazionale e convocata per il rinnovo quadriennale delle cariche all'uopo previste entro trenta giorni prima del suo svolgimento. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata, previa nomina della commissione verifica poteri, dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. È equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.
7. L'Assemblea Regionale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Regionale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:
  - a) deliberazione del Consiglio Federale e relativa convocazione da parte del Presidente Federale;
  - b) motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Regionale;
  - c) richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale del Comitato.

**ART. 35 L'ASSEMBLEA REGIONALE**

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della regione, aventi diritto a voto o da loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FSSI.
2. Alle Assemblee Regionali partecipano altresì, con diritto di voto, i tecnici e gli atleti designati nell'ambito di ciascuna società affiliata.
3. Il Delegato Societario dei Tecnici, il Delegato Societario degli Atleti ed il Presidente Societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.
4. I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Regionale e i Componenti del Consiglio Regionale.
5. I Delegati Societari dei Tecnici eleggono il Presidente Regionale ed un Consigliere Regionale in loro rappresentanza. I Delegati Societari degli Atleti eleggono il Presidente Regionale ed un Consigliere Regionale in loro rappresentanza.
6. L'Assemblea Regionale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Nazionale e convocata per il rinnovo quadriennale delle cariche all'uopo previste entro trenta giorni prima del suo svolgimento. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata, previa nomina della commissione verifica poteri, dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. È equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.
7. L'Assemblea Regionale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Regionale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:
  - a) deliberazione del Consiglio Federale e relativa convocazione da parte del Presidente Federale;
  - b) motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Regionale;
  - c) richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale del Comitato.

<p>8. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, <del>due</del> <del>o</del> <del>tre</del> <del>dopo</del>, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto.</p> <p>Nelle sole Assemblee Elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno <del>una</del> <del>terza</del> <b>il 35% del totale degli aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 37 dello Statuto.</b></p> <p>9. Hanno diritto di voto i rappresentanti degli affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FSSI iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.</p> <p>10. I voti spettanti ad ogni affiliato per le elezioni delle cariche regionali saranno determinati applicando quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto.</p> <p>11. Ad ogni rappresentante degli affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe rilasciate da altri affiliati in numero di: 1 delega, oltre le 10 associazioni e società votanti; 2, oltre le 30 associazioni e società votanti; 3, oltre le 100 associazioni e società votanti; 4, oltre 200 associazioni e società votanti; 5, oltre 400 associazioni e società votanti.</p> <p>12. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli organi di giustizia ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.</p> <p>13. Il Presidente della FSSI, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi Giustizia Federale, nonché i Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.</p>	<p>8. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto.</p> <p>Nelle sole Assemblee Elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 35% del totale degli aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 37 dello Statuto.</p> <p>9. Hanno diritto di voto i rappresentanti degli affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FSSI iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.</p> <p>10. I voti spettanti ad ogni affiliato per le elezioni delle cariche regionali saranno determinati applicando quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto.</p> <p>11. Ad ogni rappresentante degli affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe rilasciate da altri affiliati in numero di: 1 delega, oltre le 10 associazioni e società votanti; 2, oltre le 30 associazioni e società votanti; 3, oltre le 100 associazioni e società votanti; 4, oltre 200 associazioni e società votanti; 5, oltre 400 associazioni e società votanti.</p> <p>12. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli organi di giustizia ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.</p> <p>13. Il Presidente della FSSI, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi Giustizia Federale, nonché i Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.</p>
---	--

<p>14. Per le modalità di redazione della delega ed i relativi contenuti si applica la disciplina di cui all'art. 19 comma 8.</p> <p>15. All'esito delle votazioni, in caso di parità di voti riportati fra 2 (due) o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i <i>votati</i> ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.</p>	<p>14. Per le modalità di redazione della delega ed i relativi contenuti si applica la disciplina di cui all'art. 19 comma 8.</p> <p>15. All'esito delle votazioni, in caso di parità di voti riportati fra 2 (due) o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i <i>votati</i> ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.</p>
--	--

#### ART. 37 IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita; rappresenta la FSSI nel territorio di competenza e amministra, unitamente al Consiglio Regionale, i contributi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli organi centrali. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

2. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017, il Presidente Regionale dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive ed è rieleggibile. Il Presidente Regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non è candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente Regionale e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

3. Il Presidente Regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

4. Il Consiglio Federale può disporre, per i motivi riportati al punto p) dell'art. 27 del presente Statuto, il commissariamento dei Comitati Regionali.

#### ART. 37 IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita; rappresenta la FSSI nel territorio di competenza e amministra, unitamente al Consiglio Regionale, i contributi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli organi centrali. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

2. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017, il Presidente Regionale dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive ed è rieleggibile. Il Presidente Regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non è candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente Regionale e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

3. Il Presidente Regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

4. Il Consiglio Federale può disporre, per i motivi riportati al punto p) dell'art. 27 del presente Statuto, il commissariamento dei Comitati Regionali.

In tal caso provvede alla nomina di un Commissario Straordinario che, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, salvo proroga nel limite massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni, per la ricostituzione delle Strutture.

In tal caso provvede alla nomina di un Commissario Straordinario che, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, salvo proroga nel limite massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni, per la ricostituzione delle Strutture.

**ART. 51 NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina dei Giudici Sportivi ed ai Giudici Federali, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento sportivo, si rimanda al Codice di Giustizia Sportiva del CIP ed al regolamento di Giustizia Federale.
2. I provvedimenti definitivi di radiazione o di eventuale riabilitazione vengono comunicati alla Segreteria Generale del CIP, che li rende noti a tutte le Entità Sportive Paralimpiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

**ART. 51 NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina dei Giudici Sportivi ed ai Giudici Federali, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento sportivo, si rimanda al Codice di Giustizia Sportiva del CIP ed al regolamento di Giustizia Federale.
2. I provvedimenti definitivi di radiazione o di eventuale riabilitazione vengono comunicati alla Segreteria Generale del CIP, che li rende noti a tutte le Entità Sportive Paralimpiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

#### ART. 54 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Tutti i candidati alle cariche federali centrali, devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età;
  - b) cittadinanza italiana;
  - c) piena capacità di agire;
  - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia della FSSI, del CIP, del CONI, delle altre FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, degli EPSP o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
  - f) essere tesserati con la FSSI. Tale requisito non è richiesto per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per i membri degli Organi di Giustizia Federale.
2. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Presidente Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere preferibilmente sordi; ~~tesserati da almeno quattro anni con la FSSI ed aver ricoperto per almeno 24 (ventiquattro) mesi la carica di Consigliere Federale FSSI, o Presidente/Delegato Regionale FSSI, o Presidente/Delegato Provinciale FSSI, ed in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.~~
3. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere ~~tesserati da almeno 2 (due) anni con la FSSI, ed aver ricoperto per almeno 24 (ventiquattro) mesi, quantomeno una carica direttiva in una Società Sportiva affiliata alla FSSI in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.~~
4. I Tecnici che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere in possesso di specifica abilitazione federale all'attività di tecnico, essere in attività o essere stati in attività per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere in regola con il

#### ART. 54 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Tutti i candidati alle cariche federali centrali, devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età;
  - b) cittadinanza italiana;
  - c) piena capacità di agire;
  - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia della FSSI, del CIP, del CONI, delle altre FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, degli EPSP o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
  - f) essere tesserati con la FSSI. Tale requisito non è richiesto per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per i membri degli Organi di Giustizia Federale.
2. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Presidente Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere preferibilmente sordi ed in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.
3. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.
4. I Tecnici che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere in possesso di specifica abilitazione federale all'attività di tecnico, essere in attività o essere stati in attività per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.

<p>tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura ed essere iscritti ad un'Albo Nazionale Federate in qualità di Fedeti.</p> <p>5. Gli Atleti che intendano presentare la propria candidatura a “Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti”, oltre ai requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f), devono inoltre essere tesserati da almeno 2 (due) anni con la FSSI ed in attività a livello nazionale o essere stati in attività a livello nazionale per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura ovvero essere stato tesserato per almeno 2 (due) anni nell'ultimo decennio ed avere svolto, nel periodo di tesseramento, attività sportiva almeno a livello nazionale nella specifica qualifica, nonché aver svolto attività sportiva almeno a livello nazionale.</p> <p>6. Sono ineleggibili tutti i tesserati che:</p> <p>a) abbiano subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;</p> <p>b) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;</p> <p>c) abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli Organismi da questo riconosciuti.</p> <p>7. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza della carica.</p>	<p>5. Gli Atleti che intendano presentare la propria candidatura a “Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti”, oltre ai requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f), devono inoltre essere in attività a livello nazionale o essere stati in attività a livello nazionale per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.</p> <p>6. Sono ineleggibili tutti i tesserati che:</p> <p>a) abbiano subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;</p> <p>b) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;</p> <p>c) abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli Organismi da questo riconosciuti.</p> <p>7. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza della carica.</p>
---	---



**ART. 55 CANDIDATURA ALLE CARICHE FEDERALI E TERMINI**

1. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R, ~~a mezzo fax~~, via posta elettronica **certificata (PEC) personale**, previo accertamento da parte dell'interessato dell'avvenuta ricezione o consegnata a mano nei termini di cui al comma successivo.

2. A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente, Consigliere Federale, Consigliere Federale Tecnico, Consigliere Federale Atleta, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una Carica Federale. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto e deve essere presentata, a mezzo ~~del servizio postale~~ **lettera raccomandata A/R, o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale** o con consegna a mani, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione della competente Assemblea.

3. Dopo la scadenza del termine di presentazione si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

4. Le candidature sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Federazione con link diretto dalla home page almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva. È ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi e da parte della Procura Federale.

A pena di inammissibilità l'impugnazione è proposta entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità indicate nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

5. Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste ai commi 1 e 2.

**ART. 55 CANDIDATURA ALLE CARICHE FEDERALI E TERMINI**

1. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R, via posta elettronica certificata (PEC) personale, previo accertamento da parte dell'interessato dell'avvenuta ricezione o consegnata a mano nei termini di cui al comma successivo.

2. A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente, Consigliere Federale, Consigliere Federale Tecnico, Consigliere Federale Atleta, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una Carica Federale. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto e deve essere presentata, a mezzo lettera raccomandata A/R, o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale o con consegna a mani, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione della competente Assemblea.

3. Dopo la scadenza del termine di presentazione si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

4. Le candidature sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Federazione con link diretto dalla home page almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva. È ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi e da parte della Procura Federale.

A pena di inammissibilità l'impugnazione è proposta entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità indicate nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

5. Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste ai commi 1 e 2.

#### ART. 56 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Componente gli Organi Centrali della FSSI è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FSSI. ~~nonché~~ Inoltre le cariche di Presidente Federale e di Consigliere a livello nazionale della FSSI sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva che comporti incarichi nazionali in organismi riconosciuti dal CIP.
2. La carica di Presidente Federale, di Presidente/Delegato Regionale e Presidente/Delegato Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica della FSSI, elettiva o di nomina, nonché con tutte le cariche elettive societarie.
3. La carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Membro degli Organi di Giustizia Federali è incompatibile con tutte le altre cariche della FSSI, elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.
4. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.
5. La qualifica di Tecnico Federale è incompatibile con lo status di Atleta, nella medesima disciplina, e con la qualifica di Ufficiale di Gara. La qualifica di Medico Federale è incompatibile con lo status di Atleta.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

#### ART. 56 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Componente gli Organi Centrali della FSSI è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FSSI. Inoltre le cariche di Presidente Federale e di Consigliere a livello nazionale della FSSI sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva che comporti incarichi nazionali in organismi riconosciuti dal CIP.
2. La carica di Presidente Federale, di Presidente/Delegato Regionale e Presidente/Delegato Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica della FSSI, elettiva o di nomina, nonché con tutte le cariche elettive societarie.
3. La carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Membro degli Organi di Giustizia Federali è incompatibile con tutte le altre cariche della FSSI, elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.
4. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.
5. La qualifica di Tecnico Federale è incompatibile con lo status di Atleta, nella medesima disciplina, e con la qualifica di Ufficiale di Gara. La qualifica di Medico Federale è incompatibile con lo status di Atleta.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

## PILOLO VIIH

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ART. 62 NORMA TRANSITORIA

1. I Presidenti e i Membri degli Organi Direttivi Nazionali e Territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 24, comma 10 del presente Statuto possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

2. Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 24 comma 9, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegue il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea Elettiva e il Presidente uscente non è più candidato.